



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare 4 luglio 2022, n. 253833

Agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 30 agosto 2019, concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative. Modifiche alla circolare n. 439196 del 16 dicembre 2019 finalizzate a consentire l'operatività delle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2022, che prevede la possibilità di richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto nel caso di investimenti nel capitale di rischio delle imprese agevolate.

Ai soggetti interessati

*All'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A.*

1. Premesse

1.1. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, come successivamente modificato e integrato, è stato istituito uno strumento agevolativo, c.d. "Smart&Start Italia", finalizzato a promuovere, su tutto il territorio nazionale, le condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità e a sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

1.2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono state apportate modifiche al decreto di cui al punto 1.1, finalizzate ad una revisione della disciplina attuativa dell'intervento improntata, tra l'altro, alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari.

1.3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto 24 settembre 2014 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del 30 agosto 2019, la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 439196 del 16 dicembre 2019 reca i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, come modificato dal citato decreto ministeriale 30 agosto 2019. Con la medesima circolare sono definite, tra l'altro, modalità, forme e termini di presentazione delle domande, nonché fornite specificazioni relative ai criteri e all'iter di valutazione, alle condizioni ed ai limiti di ammissibilità delle spese, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni.

1.4. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2022 sono state apportate modifiche al citato decreto 24 settembre 2014 finalizzate all'introduzione, per le start-



up innovative beneficiarie delle agevolazioni, della possibilità di richiedere, successivamente all'erogazione a saldo delle agevolazioni, la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso in contributo a fondo perduto, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio attuati da particolari investitori terzi ovvero dai soci persone fisiche.

1.5. Con la presente circolare sono, pertanto, apportate alla circolare n. 439196 del 16 dicembre 2019 le necessarie modifiche e integrazioni finalizzate ad adeguarne il contenuto alle nuove previsioni recate dal decreto 24 settembre 2014 per effetto delle modifiche introdotte dal decreto 24 febbraio 2022.

2. Modifiche e integrazioni alla circolare n. 439196 del 16 dicembre 2019

2.1. Alla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 439196 del 16 dicembre 2019, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al paragrafo 1 (“*Premesse*”), dopo il punto 1.3, è inserito il seguente punto:

“1.3-*bis*. La presente circolare fornisce, altresì, le disposizioni atte a consentire l’operatività delle previsioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2022 che, da ultimo, modificando il citato decreto ministeriale 24 settembre 2014, ha introdotto la possibilità per le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse a fronte della presentazione dei piani di impresa di richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto, nel caso in cui la medesima impresa sia destinataria di investimenti nel capitale di rischio attuati da particolari investitori terzi o da soci persone fisiche.”;

b) al paragrafo 2 (“*Definizioni*”), punto 2.1, lettera c), dopo le parole: “decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019”, sono inserite le seguenti: “e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2022”;

c) al medesimo paragrafo 2, punto 2.1, dopo la lettera o) sono inserite le seguenti:

“o)-*bis* “*equity*”: il conferimento di capitale in un’impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell’impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (warrant);

o)-*ter* “*quasi-equity*”: un tipo di finanziamento che si colloca tra *equity* e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e che non è garantito in caso di cattivo andamento dell’impresa. Gli investimenti in *quasi-equity* possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni casi convertibile in *equity* o come capitale privilegiato (preferred equity) e possono altresì assumere la forma di convertible note;

o)-*quater* “*investitori terzi*”: i soggetti, italiani o esteri, operanti nel mercato del venture capital, rientranti nelle seguenti categorie:

i. acceleratori e incubatori con consolidata esperienza nel settore del venture capital, misurabile secondo indici quantitativi e/o qualitativi tra i quali possono rilevare, in particolare, almeno uno dei seguenti:

1) abbiano almeno venti tra start-up innovative o PMI innovative in portafoglio;



- 2) abbiano positivamente concluso almeno due programmi di accelerazione;
 - 3) le imprese oggetto dei programmi di accelerazione abbiano ricevuto capitali da parte di investitori terzi pari almeno a tre volte i capitali investiti dall'acceleratore o incubatore;
 - 4) il valore del portafoglio dell'acceleratore o incubatore sia almeno pari a 1,5 volte il costo complessivo degli investimenti effettuati nelle società in portafoglio;
 - 5) abbiano positivamente effettuato almeno due operazioni di disinvestimento (exit);
- ii. **business angels che abbiano investimenti attivi e un track record consolidato nel settore del venture capital nonché competenze, professionalità e capacità organizzative ed economiche adeguate per supportare l'operazione di investimento di cui all'art. 6-bis del Decreto. A tal fine, si presume che la partecipazione consolidata ad associazioni di categoria italiane o estere costituisca indice del possesso, da parte del business angel, dei richiesti requisiti di competenza, professionalità e capacità organizzative;**
- iii. family offices che si qualificano come investitori professionali o, altrimenti, che abbiano investimenti attivi e un track record consolidato nel settore del venture capital nonché le competenze, professionalità e capacità organizzative ed economiche adeguate rispetto all'operazione di investimento di cui all'art. 6-bis del Decreto. Costituisce indice presuntivo del possesso dei richiesti requisiti di competenze, professionalità e capacità organizzative ed economiche l'aver effettuato, in almeno uno dei due anni precedenti la presentazione dell'opportunità di investimento di cui all'art. 6-bis del Decreto, operazioni di investimento nel settore del venture capital e, in particolare, in imprese aventi caratteristiche simili alle imprese beneficiarie ai sensi del Decreto;
- iv. gestori autorizzati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni che gestiscono organismi di investimento.”;

d) al paragrafo 4 (“Soggetti beneficiari”), dopo il punto 4.7, è inserito il seguente:

“4.7-bis. Le *start-up innovative* già destinatarie delle agevolazioni per i piani d'impresa presentati ai sensi del paragrafo 5 della presente circolare, possono beneficiare, altresì, delle particolari condizioni disciplinate dall'articolo 6-bis del Decreto e dal paragrafo 9-bis della presente circolare, a fronte degli investimenti nel relativo capitale di rischio aventi le caratteristiche ivi previste e ferma restando la necessità del possesso, alla data di richiesta del predetto beneficio, dei requisiti per il mantenimento delle agevolazioni già concesse”;

e) dopo il paragrafo 5 è inserito il seguente:

“5-bis. *Modalità di presentazione delle richieste di conversione di una quota del finanziamento*

5-bis.1. Le richieste di cui all'articolo 6-bis del Decreto, relative alla conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso ai sensi dell'articolo 6 del Decreto in contributo a fondo perduto, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche, possono essere presentate al Soggetto gestore dai soggetti individuati al punto 4.7-bis, a partire dal 14 luglio 2022.

5-bis.2. Le richieste di conversione devono essere presentate secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore nell'apposita sezione del sito indicata al precedente punto 5.7, corredate della documentazione ivi indicata ed essere sottoscritte



dal legale rappresentate della società interessata.

5-bis.3. La presentazione della richiesta di conversione può essere formulata solo successivamente all'erogazione a saldo delle agevolazioni e deve avvenire nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dall'articolo 6-bis del *Decreto*, riportate e ulteriormente specificate ai paragrafi 6-bis e 9-bis della presente circolare. È ammessa, in ogni caso, la presentazione di un'unica richiesta di conversione per impresa beneficiaria, a fronte di una operazione di investimento, attuata o da *investitori terzi* o da soci persone fisiche.”;

f) dopo il paragrafo 6 è inserito il seguente:

“6-bis. *Accoglimento delle richieste di conversione di una quota del finanziamento*

6-bis.1. Per le richieste di conversione di una quota del finanziamento agevolato, ai sensi dell'articolo 6-bis del *Decreto* e del paragrafo 9-bis della presente circolare, in relazione alle quali le verifiche di cui al punto 11.8-bis si concludono con esito positivo, il *Soggetto gestore* procede all'adozione del provvedimento di accoglimento che, definito l'ammontare del contributo a fondo perduto concedibile, ridefinisce il piano di ammortamento del residuale finanziamento agevolato concesso.

6-bis.2. Qualora, alla data di presentazione della richiesta di conversione, l'operazione non risulti ancora perfezionata con il versamento all'impresa beneficiaria delle risorse destinate all'operazione stessa, l'efficacia del provvedimento di accoglimento è condizionata al richiamato perfezionamento, che deve intervenire entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data del provvedimento. A tal fine l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere entro il predetto termine, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal *Soggetto gestore* nell'apposita sezione del sito di cui al precedente punto 5.7, la documentazione ivi indicata comprovante l'intervenuto versamento delle risorse in favore dell'impresa beneficiaria.”;

g) dopo il paragrafo 9 è inserito il seguente:

“9-bis. *Conversione parziale del finanziamento a fronte di investimenti nel capitale di rischio di start-up innovative*

9-bis.1. In presenza di investimenti nel proprio capitale di rischio aventi le caratteristiche definite dall'articolo 6-bis del *Decreto* e dal presente paragrafo, le *start-up innovative* beneficiarie delle agevolazioni di cui al paragrafo 9 possono ottenere l'ulteriore beneficio della conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto, fermo restando il rispetto dei limiti di intensità previsti dall'articolo 22 del *Regolamento di esenzione*. In particolare, la predetta conversione è riconosciuta, una sola volta, a fronte di investimenti nel capitale di rischio dell'impresa beneficiaria attuati da *investitori terzi* ovvero da soci persone fisiche, tra loro non cumulabili, che presentano le seguenti caratteristiche:

i) investimento nel capitale di rischio attuato da *investitori terzi*: l'investimento deve provenire da un unico soggetto investitore e deve assumere la forma di investimento in *equity* ovvero di conversione in *equity* di uno strumento in forma di *quasi-equity*, e deve:

- a) essere perfezionato entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui al paragrafo 9. Ai predetti fini, l'investimento nel capitale di rischio si intende perfezionato con il versamento all'impresa beneficiaria delle risorse destinate all'investimento stesso;
- b) essere di importo non inferiore a 80.000,00 (ottantamila/00) euro;



- c) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up anche per effetto della conversione di altri strumenti finanziari di *quasi-equity* eventualmente sottoscritti. L'impresa beneficiaria deve assicurare il rispetto della predetta condizione per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla data dell'ultima erogazione;
- d) essere detenuto per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dal perfezionamento;
- e) essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro, considerando, nel caso di operazioni di conversione in *equity* di uno strumento in forma di *quasi-equity*, le risorse finanziarie già versate all'impresa beneficiaria.

ii) investimento nel capitale di rischio attuato da soci persone fisiche: l'investimento deve:

- a) possedere le caratteristiche indicate al precedente punto i), lettere a), b), d) ed e);
- b) prevedere l'apporto di nuovi conferimenti ed il conseguente aumento del patrimonio sociale;
- c) essere aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle condizioni di subordine riportate nel contratto di finanziamento di cui al punto 6.3.

9-bis.2. Ai fini del punto 9-bis.1, punto i) sono ammesse anche le quote di investimento dei privati attivate nell'ambito di interventi di fondi pubblici di co-investimento.

9-bis.3. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al punto 9-bis.1., le medesime caratteristiche degli investimenti nel capitale di rischio, conformi ai requisiti indicati al punto 9-bis.1., punti i) e ii), devono sussistere alla data di presentazione della richiesta di conversione e alla data perfezionamento dell'operazione di investimento.

9-bis.4. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui al punto 18.4-bis, la richiesta di conversione e il perfezionamento dell'operazione di investimento, ai sensi dell'articolo 6-bis del *Decreto*, devono avvenire nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- a) la richiesta di conversione delle agevolazioni può essere presentata dalle imprese beneficiarie successivamente all'erogazione a saldo delle agevolazioni di cui al paragrafo 9 e deve riferirsi a una operazione di investimento nel capitale di rischio conforme a quanto previsto dal punto 9-bis.1 o, eventualmente 9-bis.2, che l'impresa abbia perfezionato o intenda perfezionare successivamente alla data di concessione delle agevolazioni di cui al paragrafo 9 e, comunque, entro il termine menzionato al punto 9-bis.1, i) lettera a), pari a 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni;
- b) le richieste presentate a fronte di operazioni di investimento nel capitale di rischio già perfezionate devono intervenire entro 6 (sei) mesi dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- c) nel caso di richieste presentate a fronte di operazioni non ancora perfezionate, il perfezionamento deve avvenire entro 6 (sei) mesi dal provvedimento di accoglimento della richiesta di conversione e, in tal caso, si applica quanto previsto dal punto 6-bis.2, in merito all'accoglimento del beneficio condizionato all'avvenuto perfezionamento dell'operazione.

9-bis.5. Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto fino a un importo pari al 50% (cinquanta per cento) delle somme apportate dagli investitori terzi ovvero dai soci persone fisiche e, comunque, nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) del totale delle agevolazioni concesse, tenuto conto della quota di



contributo a fondo perduto, ove concessa. La restante quota di finanziamento agevolato è rimborsata dall'impresa beneficiaria secondo le modalità indicate ai punti 9.1 e 9.3 della presente circolare e, in particolare, nel rispetto della durata del finanziamento agevolato inizialmente concesso.

9-bis.6. L'importo della quota di contributo a fondo perduto convertita ai sensi del presente paragrafo deve essere appostato in apposita riserva indisponibile. Tale riserva, per i primi 5 (cinque) anni, potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e/o per aumenti di capitale. Decorso il termine dei 5 (cinque) anni, la riserva diventa disponibile ed eventualmente distribuibile ai soci.”;

h) al paragrafo 11 (“*Istruttoria delle domande e criteri di valutazione*”), dopo il punto 11.8, sono inseriti i seguenti:

“11.8-bis. Con riferimento alle richieste volte ad ottenere la conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto ai sensi dell'articolo 6-bis del *Decreto*, il *Soggetto gestore* procede all'istruttoria delle stesse verificando i requisiti soggettivi di ammissibilità e la conformità dell'investimento nel capitale di rischio alle condizioni di cui al paragrafo 9-bis.

11.8-ter. Le richieste di cui al punto 11.8-bis, complete della documentazione e dei dati previsti dai moduli di richiesta, sono istruite dal *Soggetto gestore* nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione o di completamento. Il *Soggetto gestore* provvede all'istruttoria in tempo utile a consentire di deliberare sulle predette istanze entro 60 giorni dalla data di relativa presentazione, fatte salve eventuali richieste di integrazioni della documentazione prodotta, nel qual caso il termine dell'istruttoria decorre dal ricevimento delle medesime integrazioni.”;

i) al paragrafo 15 (“*Revoca delle agevolazioni*”), dopo il punto 15.2, sono inseriti i seguenti:

“15.2-bis. La revoca disposta ai sensi dei punti 15.1 e 15.2 comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici di cui all'articolo 6-bis del *Decreto*. I medesimi benefici sono, altresì, revocati qualora sia accertato il mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dal medesimo articolo 6-bis del *Decreto* e dalle ulteriori condizioni specificate al paragrafo 9-bis.

15.2-ter. Qualora la revoca, in presenza delle circostanze di cui al secondo periodo del punto 15.2-bis, sia riferita esclusivamente ai benefici di cui all'articolo 6-bis del *Decreto*, la revoca comporta la riconduzione alla forma del finanziamento agevolato della quota di contributo a fondo perduto ottenuta a fronte dell'operazione di investimento nel capitale di rischio della *start-up innovativa*.”;

j) al paragrafo 18 (“*Disposizioni transitorie*”), dopo il punto 18.4, è inserito il seguente:

“18.4-bis Le richieste previste dal paragrafo 5-bis, relative alla conversione di una quota del finanziamento in contributo a fondo perduto, possono essere presentate dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse sulla base delle domande presentate ai sensi dei paragrafi che precedono a decorrere dalla data di cui al punto 5-bis.1. In via di prima applicazione, le predette richieste possono essere presentate anche dalle imprese che, alla medesima data di cui al punto 5-bis, siano state già ammesse alle agevolazioni previste per la realizzazione dei piani di impresa e che non abbiano terminato tali piani da oltre 24 (ventiquattro) mesi. Per tali ultime imprese, le richieste di conversione non possono, comunque, essere presentate decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di realizzazione dei piani di impresa.”;



k) all'Allegato n. 1 (recante “(Punto 11.4) Parametri di valutazione e punteggi”), al paragrafo “Premialità”, secondo punto elenco, dopo le parole: “investitore qualificato”, sono inserite le seguenti: “ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;

l) all'Allegato n. 2 (recante “(Punto 12.3.1) Criteri di rendicontazione delle spese di personale”), al paragrafo “Personale dipendente” le parole: “avente i requisiti indicati all’articolo 25, comma 2, lettera h), numero 2), del *decreto-legge n. 179/2012 e*” sono soppresse.

3. Disposizioni finali

3.1. Le disposizioni contenute nella presente circolare trovano applicazione a decorrere dai termini individuati dal paragrafo 18, punto 18.4-*bis*, della circolare n. 439196 del 16 dicembre 2019, come modificata dal precedente paragrafo 2, punto 2.1, lettera j), della presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino